



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Chamois Commune de Chamois

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2013
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO : TARSU – REINTRODUZIONE E RIAPPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTO.

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
DUCLY Remo	Sindaco	Presente
RIGOLLET Marco	Vice Sindaco	Assente
BRUNET Paola	Consigliere	Presente
LUBRINI Giovanni	Consigliere	Assente
GIUNTA Emanuela	Consigliere	Presente
ROSSET Sara	Consigliere	Presente
RIGOLLET Renzo	Consigliere	Assente
FACCHINI Ermes	Consigliere	Assente
RIGOLLET Fabio	Consigliere	Assente
RIGOLLET Paolo	Consigliere	Presente
BERRUQUIER Paolo	Consigliere	Presente
LANTERNA Laura	Consigliere	Presente
CASAROTTO Antonio Luca	Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO:

- la Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in VdA);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio comunale;
- la l.r. 31/12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" e SMI;

RICHIAMATO, inoltre:

- la delibera CC n. 63/12, con cui il comune stabiliva quanto segue: di considerare, ai fini della determinazione della relativa entrata di bilancio, prudenzialmente pari a quella accertata per il 2011, la voce relativa al tributo in materia di rifiuti, e dando atto che in tal caso i costi del servizio risulterebbero coperti al 100%; pari a 0,00 euro, l'entrata relativa all'addizionale; di dare atto che nel caso di proroga del regime TARSU, si procederà alla determinazione delle relative tariffe, garantendo comunque il suddetto grado di copertura della spesa;
- la CC n. 04/1996 con cui si approvava il Regolamento comunale in materia di TARSU;

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora provveduto all'adozione degli atti istitutivi della Tares, da individuarsi nell'approvazione del Piano Finanziario, del regolamento comunale per la disciplina del tributo e delle relative tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sono sostanziate non soltanto nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, ma altresì nella possibilità di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito

dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale ultima disposizione, il Comune, non avendo ancora provveduto ad approvare la disciplina relativa alla Tares, ritiene opportuno non dare applicazione alla suddetta normativa, per evitare di introdurre aumenti nei confronti della generalità dei contribuenti ed, in particolare, nei confronti di alcune specifiche categorie tariffarie (utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché Ristoranti, Bar, Alberghi e negozi in genere) la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile anche nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, anche in virtù del fatto che la Tares introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, le tariffe precedentemente individuate dal Comune nel 2012 potranno pertanto essere mantenute anche per l'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari a 100 %;

RITENUTO peraltro necessario provvedere ad approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nello scorso anno, al pari delle relative tariffe T.A.R.S.U., per confermare in questo modo l'applicabilità di tali atti nell'anno 2013 pur a fronte dell'entrata in vigore a livello nazionale della Tares dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO infine che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di

competenza statale, che il Legislatore, in sede di conversione del D.L. 102/2013, ha confermato dover essere riscossa anche in caso di ritorno a T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra, le tariffe applicabili nel 2013 dal Comune ai fini T.A.R.S.U. saranno le seguenti (esclusa ECA e TARES servizi):

- tariffa relativa alla cat. abitazioni e relative dipendenze - **0,94 €/mq;**
- tariffa relativa alla cat. Alberghi - **€ 1,05**
- tariffa relativa alla cat. locali vuoti - **€ 0,00;**
- tariffa relativa alla cat. negozi - **€ 1,26;**
- tariffa relativa alla cat. parti comuni condominiali - **€ 0,94**
- tariffa relativa alla cat. stabilimenti industriali - **€ 1,26;**
- tariffa relativa alla cat. Uffici - **€ 0,94;**

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

CONSIDERATO che i criteri di determinazione dei costi posti alla base della determinazione delle tariffe T.A.R.S.U. 2013 devono intendersi analoghi a quello utilizzati ed approvati per l'anno 2012, non dovendo essere parametrize le tariffe T.A.R.S.U. ai costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, peraltro non ancora definitivamente approvato dal Comune;

SENTITO il sindaco illustrare la proposta di provvedimento, spiegando che la scelta di ritornare alla TARSU è motivata dalla necessità di evitare di penalizzare le attività commerciali, soprattutto in questo periodo,

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

All'unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di mantenere applicabile nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, a fronte di quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- 2) di approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nel 2012, allegato alla presente delibera quale allegato A, per farne parte integrante e sostanziale, confermandone, ai sensi dell'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, l'applicabilità anche nell'anno 2013;

- 3) di approvare espressamente le tariffe T.A.R.S.U. applicate nel 2012, stabilendo che le stesse continueranno ad essere applicate nell'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari 100 % (esclusa ECA e TARES servizi):
- tariffa relativa alla cat. abitazioni e relative dipendenze - **0,94 €/mq;**
 - tariffa relativa alla cat. Alberghi - **€ 1,05**
 - tariffa relativa alla cat. locali vuoti - **€ 0,00;**
 - tariffa relativa alla cat. negozi - **€ 1,26;**
 - tariffa relativa alla cat. parti comuni condominiali - **€ 0,94**
 - tariffa relativa alla cat. stabilimenti industriali - **€ 1,26;**
 - tariffa relativa alla cat. Uffici - **€ 0,94;**
- 4) di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria verrà determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento T.A.R.S.U., per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
- 5) di dare atto che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari 100% e che la restante percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
- 6) di stabilire che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, da non computare ai fini del calcolo della copertura dei costi del servizio, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale;
- 7) di dare atto che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Remo DUCLY

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 30/11/2013 al 15/12/2013, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
arch. Maurizio Caputo

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, lì 30/11/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey